

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CAMPANIA

prot. n° 29

Napoli, li 17 febbraio 2016

Spett.le REGIONE CAMPANIA:

seg.presidente@regione.campania.it

Presidente: dr. Vincenzo De Luca
Via S. Lucia, n. 81 - 80134 Napoli

assessore.fondieuropei@pec.regione.campania.it
segreteria.assessoreangioli@regione.campania.it

Assessore ai Fondi Comunitari:
dr.ssa Serena Angioli

ottavacommissione@consiglio.regione.campania.it

VIII Commissione Agricoltura:
dr. Maurizio Petracca

capo.gab@pec.regione.campania.it
capogabinetto@regione.campania.it

Capogabinetto del Presidente:
dr. Sergio De Felice

filippo.diasco@regione.campania.it
dg.06@pec.regione.campania.it

Direzione Generale Politiche Agricole:
dr. Filippo Diasco

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania rappresenta a codesto Ente significative "Preoccupazioni" per come la nuova programmazione PSR Campania 2014/2020 stia impostando il "Sostegno" agli investimenti nelle aziende agricole.

Preliminarmente, si rappresenta che codesta Amministrazione, a fronte di reiterate "disponibilità" in incontri informali, di fatto continua ad avere un atteggiamento di assoluto NON ASCOLTO (nella stesura dei documenti programmatici) nei confronti del mondo professionale ed in particolare dei dottori agronomi e forestali che sono fortemente coinvolti, a vario titolo, nella nuova programmazione 2014 – 2020.

Purtroppo si prende atto ancora una volta che MAI questo Ente abbia voluto coinvolgere in modo "sostanziale" la nostra Categoria sulle diverse tematiche inerenti il PSR, argomento che occupa un posto di *primo piano* nella nostra agenda, per rispondere al meglio alle esigenze del territorio !!!

In uno spirito di assoluta disponibilità collaborativa, si avverte la necessità di formulare alcune osservazioni sul percorso intrapreso, che a nostro avviso presenta non poche criticità e che di fatto potrebbero portare a un risultato "non soddisfacente", anche in termine di "spesa".

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CAMPANIA

Innanzitutto si chiede quale percorso ha portato a fissare per le **“condizioni di ammissibilità”** criteri NON previsti dallo stesso Regolamento 1305/13 che di fatto rendono solo più difficoltoso l’accesso agli aiuti: si ritiene che solo per esigenze particolari (da enucleare e motivare e al momento alla ns. Categoria non comprensibili) potevano essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità.

A tal riguardo, si rappresenta la non ammissibilità alle agevolazioni per quelle aziende che nel precedente bando (Mis. 121) hanno rinunciato agli aiuti. Si fa notare che nella passata programmazione, a causa della lentezza dello slittamento delle graduatorie, le aziende che avevano presentato progetti in cui era previsto la realizzazione di manufatti e che hanno valutato non sufficiente il tempo concesso, in relazione all’approssimarsi della chiusura del Programma, per la completa realizzazione dell’investimento, hanno con senso di responsabilità rinunciato al contributo concesso con l’intenzione di ripresentare il progetto sul PSR 2014/2020. Tale comportamento, sicuramente responsabile, viene mortificato, causando un crollo di fiducia rispetto all’Ente concedente dalla previsione contenuta nel PSR 14/20 (cfr pag. 388 del PSR 2014/20) “non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari – anche per rinuncia – nella precedente (misura 121) o nell’attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d’intervento”

Altro punto che merita una attenta riflessione in termini procedurali è che l’ammissibilità a beneficiare del sostegno, in alcuni casi (qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente) deve essere preceduta da una valutazione di impatto ambientale conformemente all’art. 45 (1) del Regolamento (UE) 1305/13. La previsione regolamentare a nostro avviso non trova nel programma una precisa definizione. Con tutte le lungaggini procedurali (mesi se non anni!!!), quando si parla di VIA è da puntualizzare per quali *categorie di opere* e per quali *importi* è indispensabile la suddetta valutazione di impatto ambientale? Come si pensa di regolamentare tale punto?

Ancora una ulteriore considerazione riguarda i principi concernenti la fissazione dei ***Criteri di Selezione per il primo insediamento***. Da quanto si legge, il beneficio è concesso solo a quelle aziende agricole con Produzione Standard (PS):

- compresa fra euro 15.000 ed euro 200.000 nelle macroaree A e B;
- compresa fra euro 12.000 ed euro 200.000 nelle macroaree C e D.

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CAMPANIA

Tale impostazione rende “non possibile” il subentro in aziende florovivaistiche, serricole o zootecniche, anche con dimensioni aziendali medie regionali corrispondenti a 5 ettari (es. ortaggi in serra Produzione Standard/Ha = € 41.452,00 200.000,00/41.452,00 = ettari 4,82)

Altra riflessione merita il punto inerente gli *Importi e le Aliquote di Sostegno* (cfr pag. 390 del PSR 2014/20).

Secondo quanto riporta il Programma di Sviluppo Rurale, “l’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di programmazione è fissato in 1.500.000,00 di euro.” L’importo massimo di spesa ammissibile per azienda, per l’intero periodo di programmazione, è determinato sulla base degli scaglioni di Prodotto Standard (PS), di seguito riportati, ai quali corrispondono importi ammissibili via via decrescenti, calcolati applicando ad ogni scaglione di PS i corrispondenti coefficienti.

Esempio:

Una azienda con PS di 250.000,00 euro potrà presentare progetti di investimenti che prevedano nel loro complesso spese ammissibili per un importo non superiore a euro 750.000,00.

L’importo è così determinato:

- al 1° scaglione di PS di 50.000,00 € corrispondono 250.000 € di spesa ammissibile (pari a 50.000 x il coefficiente 5);
- al 2° scaglione di PS da 50.000,01 € a 100.000,00 € corrispondono 200.000,00 € di spesa ammissibile (pari a 50.000 x il coefficiente 4);
- al 3° scaglione di PS da 100.000,01 € a 150.000,00 € corrispondono 150.000,00 € di spesa ammissibile (pari a 50.000 x il coefficiente 3).
- al 4° scaglione di PS da 150.001,00 a 200.000,00 € corrispondono 100.000,00 € di spesa ammissibile (pari a 50.000 x il coefficiente 2).
- al 5° scaglione di PS superiore a 200.001,00 corrispondono 50.000,00 € di spesa ammissibile (pari a 50.000,00 x il coefficiente 1)

Per quanto è di nostra conoscenza nessun altra Regione ha impostato l’ammissibilità sui “scaglioni”. In ogni caso, il problema che si solleva è l’importo della *Produzione Standard* che in alcuni casi è bassissima. Tra l’altro, la regione Molise ha fissato come coefficiente di moltiplicazione un valore pari a 12!!!

Ad esempio la Produzione Standard di un oliveto per olive da olio ha una PS corrispondente ad € 2.170,00: ciò significa che per raggiungere l’ammissibilità “soglie minime corrispondenti a 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B” (cfr pag. 390 del PSR 2014/20) l’azienda deve disporre di una superficie minima di ettari 7,00; questo consentirebbe di realizzare un investimento corrispondente ad una spesa massima ammissibile pari a € 75.000,00!!!!!!

Via G. Porzio, Centro Direzionale, is. F/11, 5° piano, int. 68 - 80143 Napoli

tel. 081.5520122 – fax 081.5520381

e-mail: fedagronomicampania@gmail.com

PEC: presidente.odaf.campania@conafpec.it

codice fiscale: 95126000637

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CAMPANIA

Lo stesso vale per le aziende viticole dove la PS ad ettaro è pari ad euro 12.887,00.

In questa nota si tralasciano alcune “simulazioni” fatte su progetti finanziati con la passata programmazione. E' stato preoccupante constatare che progetti finanziati con la misura 121 (PSR 07/13), oggi sarebbero soggetti ad un decremento del 74,94 %; infatti, una azienda agricola di ettari 3,96 (indirizzo orticolo) con una spesa ammissibile di euro 957.145,35 (PSR 07/13), oggi avrebbe un PS di euro 47.968,23 ed una conseguente spesa ammissibile nell'attuale programmazione di euro 239.841,14 e quindi un decremento di euro 717.304,21 (appunto - 74,94 %).

Anche sul territorio nazionale (in particolare in questo momento in Piemonte e Liguria) stanno emergendo tutte le perplessità dell'adozione dei parametri di PS (*produzione standard*) per l'applicazione delle misure e che sta palesando la necessità di trovare quanto prima una soluzione adeguata ai problemi rilevati.

E' lapalissiana la gravità del problema che sta minando l'applicazione di alcune misure soggette alla verifica degli *standard output*. Le misure di incentivo agli investimenti e quelle a sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori sono quelle per le quali si stanno annotando le maggiori difficoltà. Degno di rilievo poi il fatto che le soglie di selettività sono anche diverse da Regione a Regione.

Al di là delle scelte politiche che di fatto si ripercuotono sulla maggiore o minore selettività delle misure (es. scelta di limiti massimi di *standard output* per l'accesso alla misura che di fatto non consentono di concretizzare "primi insediamenti" su aziende di medio grande dimensione economica), certamente sono da sottolineare alcune problematiche di natura tecnica e che sono così riassumibili:

- non sempre le produzioni sono distinte in maniera univoca relativamente alla tabella dei codici colturali utilizzati per i fascicoli aziendali dagli Organismi pagatori;
- talvolta i codici utilizzati per alcune produzioni non sono realistici e conducono a risultati fuorvianti. Ad esempio, lo *standard output* di uva da vino e di olive da olio tiene conto sempre della trasformazione di questi prodotti in vino ed olio. E ciò non è sempre vero nella realtà.
- per alcune produzioni non è presente, nella tabella degli *standard output*, il relativo valore e occorre definirlo o meglio precisarlo.

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CAMPANIA

Altra riflessione merita la sottomisura 4.1 - *sostegno a investimenti nelle aziende agricole*; il capitolo 8.2.4.3.2.5, (cfr. pag 399) tratta l'argomento dei costi ammissibili ed è riportato testualmente che non è consentito corrispondere l'aiuto:

- *per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria"; ... omissis*

Orbene, per come è stata formulato il capoverso, appare vietata la ristrutturazione di un capannone esistente per implementare un locale lavorazione, vendita, deposito attrezzi, con l'assunto *che la costruzione ex-novo con consumo di suolo sia consentito e la manutenzione – ristrutturazione - trasformazione sia vietata.*

Tale punto merita una maggiore esplicitazione e chiarimenti, anche perché altri PSR (vedi Regione Molise) prevedono espressamente:
Misura 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti”.

L'articolo 7 – Tipologia degli Interventi e Spese Ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione le voci di spesa elencate all'art. 45 del Regolamento (UE) n.1305/2013 nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 807/2014. Limitatamente agli investimenti collettivi finalizzati alla creazione e sviluppo di filiere corte, sono ammissibili le spese di cui all'art. 61 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- *nelle aziende agricole “costruzione / acquisizione, ristrutturazione / miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale. Nel caso dell'acquisizione esse sono ammesse solo in caso di radicale trasformazione del bene acquisito. Inoltre, l'acquisizione nell'ambito del valore complessivo deve essere limitata al 20% dell'investimento totale;*

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CAMPANIA

Altro punto critico riguarda la non possibilità di rendicontare i lavori in economia, per cui un'azienda che dispone di manodopera aziendale non può rendicontare i lavori svolti in azienda dai propri braccianti agricoli. In tal caso l'azienda sarà obbligata a farsi emettere *fatture di comodo* da altre aziende: la cosa genera non poche perplessità.

Da quanto sopra, sembrerebbe manifesta l'impossibilità di poter realizzare progetti articolati e sistemici, non potendo di fatto realizzarli.

Questi ed altri aspetti portano al convincimento che l'attuale programmazione potrebbe essere una **OCCASIONE PERDUTA** dal comparto agricolo regionale. La Categoria dei dottori agronomi e forestali rappresenta ancora una volta la disponibilità di un incontro volto quanto meno al chiarimento dei principi guida della presente programmazione.

**Consigliere con Delega
Rapporti con la Regione Campania
(Emilio Ciccarelli)**

